

ALLEGATO C

LINEE GUIDA ACCORDO STRUTTURATO

INDICI DI RISCHIO – VALUTAZIONE RELATIVA ALLA ESISTENZA DI UN ACCORDO STRUTTURATO

1. Al fine di agevolare il contribuente nell'opera di analisi circa la sussistenza di un accordo strutturato volto a generare Disallineamenti da Ibridi Rilevanti è di seguito riportata una lista, non esaustiva, degli Indici di Rischio. Nella valutazione complessiva di una transazione o di una serie di transazioni, le circostanze di seguito riportate rappresentano un indice di esistenza di un accordo strutturato che il contribuente deve tenere in considerazione ai fini della corretta applicazione delle Disposizioni di Contrasto agli Ibridi:

a) l'impatto economico del disallineamento da ibridi è stato valutato durante la negoziazione dei termini dell'accordo tra le parti(1);

b) consapevolezza da parte del soggetto passivo o di un'impresa associata che l'accordo sia finalizzato a produrre un Disallineamento da Ibridi Rilevante(2);

c) presenza di un intermediario in un meccanismo di finanziamento tra imprese associate, non giustificato da valide ragioni extrafiscali(3);

d) il disallineamento è il risultato di uno schema di pianificazione fiscale volto ad ottenere un effetto di deduzione senza inclusione o doppia deduzione e il soggetto che lo attua, tenuto conto anche delle circostanze del caso concreto (presenza di pareri resi da consulenti, documentazione esplicativa), può ritenersi consapevole del risultato fiscale ricercato(4);

e) il disallineamento deriva da una particolare condizione contrattuale, una fase o transazione che, nel contesto complessivo dell'operazione posta in essere, non assume rilevanza se non al fine esclusivo o prevalente di creare un effetto di deduzione non inclusione o doppia deduzione, anche in presenza di valide ragioni extrafiscali(5);

f) il disallineamento rappresenta l'elemento o uno degli elementi centrali di uno schema di pianificazione fiscale, sia esso commercializzato o meno come «prodotto fiscale», in cui una parte o tutti i vantaggi fiscali derivano dall'effetto di deduzione senza inclusione o doppia deduzione(6);

g) uno schema di pianificazione fiscale è commercializzato principalmente in favore di contribuenti residenti o localizzati in uno Stato in cui può verificarsi il Disallineamento da Ibridi Rilevante(7);

h) l'effetto di deduzione senza inclusione o doppia deduzione è stato considerato nella determinazione dei termini economici dell'operazione. Una lista non esaustiva di tali circostanze comprende i seguenti indicatori, con riferimento all'esistenza di(8)(9)

(i) una formula che fa esplicito riferimento all'aliquota fiscale di una delle parti della transazione ai fini dell'allocazione del rischio e del rendimento nell'ambito dell'accordo(10);

(1) Circolare AdE 2/2022, par.3.3.2, par. 59 punto(i); Report OCSE 2015, par. 319/323, ATO, par. 24.

(2) Circolare AdE 2/2022, par.3.3.2(ii); Report OCSE 2015, par. 320; ATO, par. 34.

(3) Report OCSE 2015, par. 325.

(4) Circolare AdE 2/2022, par. 3.3.2, pag. 60(i) - Report OCSE 2015, par. 330 - ATO 2021, Par. 26(i).

(5) Circolare AdE 2/2022, par. 3.3.2, pag. 61(ii) - Report OCSE 2015, par. 326 - ATO 2021, Par. 26(ii).

(6) Circolare AdE 2/2022, par. 3.3.2, pag. 61(iii) - Report OCSE 2015, par. 335 - ATO 2021, Par. 26(iii).

(7) Circolare AdE 2/2022, par. 3.3.2, pag. 61(iv) - Report OCSE 2015, par. 336 - ATO 2021, par. 26(iv).

(8) Circolare AdE 2/2022, par. 3.3.2, pag. 61(v) - Report OCSE 2015, par. 333 - ATO 2021, par. 20.

(9) ;

(10) ATO 2021, par. 21(i).

(ii) prezzi divergenti da quelli di mercato, se tale differenza è facilmente riconducibile alla presenza di un Disallineamento da Ibridi Rilevante(11);

(iii) una clausola di *gross-up* che rappresenta (in tutto o in parte) una compensazione per l'eventuale maggior imposta dovuta qualora vengano meno gli effetti fiscali generati dal Disallineamento da Ibridi Rilevante per una parte dell'accordo(12);

(iv) una clausola di rinegoziazione dei termini dell'accordo, qualora vengano meno gli effetti fiscali generati dal Disallineamento da Ibridi Rilevante per una parte dell'accordo(13);

(v) una clausola che prevede la chiusura del rapporto, qualora vengano meno gli effetti fiscali generati dal Disallineamento da Ibridi Rilevante(14);

i) il prodotto è stato offerto o commercializzato soltanto ad un particolare sottoinsieme di potenziali investitori (ad esempio, soggetti residenti o localizzati in un determinato Stato) sulla base della ragionevole possibilità che essi beneficino dell'effetto fiscale derivante da un Disallineamento da ibridi Rilevante(15);

j) l'operazione posta in essere avrebbe avuto un risultato economico negativo in assenza del beneficio fiscale derivante dal Disallineamento da Ibridi Rilevante(16).

24A06728

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE

DECRETO 22 ottobre 2024.

Riparto delle risorse aggiuntive del «Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione» per l'anno 2024.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRANSIZIONE DIGITALE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera c);

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia»;

(11) ATO 2021, par. 21(ii).


(12) ATO 2021, par. 21(iii).

(13) Circolare AdE 2/2022, par. 3.3.2, pag. 61(v) - Report OCSE 2015, par. 333 - ATO 2021, par. 21(iii).

(14) Circolare AdE 2/2022, par. 3.3.2, pag. 61(v) - Report OCSE 2015, par. 333 - ATO 2021, par. 21(iv).

(15) ATO 2021, par. 21(vi), ATO 2021, par. 21(iv).

(16) Circolare AdE 2/2022, par. 3.3.2, pag. 61(vi) - Report OCSE 2015, par. 340.



Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e successive modificazioni, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo», e, in particolar modo, l'art. 47, concernente l'Agenda digitale italiana;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari», e, in particolare, l'art. 24-ter, concernente «Regole tecniche per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana»;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 239, comma 1, il quale, così come modificato dall'art. 32, comma 1, lettera a), n. 1), del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, prevede che: «Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020, per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, destinato alla copertura delle spese per interventi, acquisti di beni e servizi, misure di sostegno, attività di assistenza tecnica e progetti nelle materie dell'innovazione tecnologica, dell'attuazione dell'agenda digitale italiana ed europea, del programma strategico sull'intelligenza artificiale, della strategia italiana per la banda ultra larga, della digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e delle imprese, della strategia nazionale dei dati pubblici, anche con riferimento al riuso dei dati aperti, dello sviluppo e della diffusione delle infrastrutture digitali materiali e immateriali e delle tecnologie tra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, nonché della diffusione delle competenze, dell'educazione e della cultura digitale»;

Visto l'art. 239, comma 2, del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come modificato dall'art. 1, comma 620, della richiamata legge 30 dicembre 2020, n. 178, e, successivamente, dall'art. 32, comma 1, lettera a), n. 2), del menzionato decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, ai sensi del quale «Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione sono individuati gli interventi a cui sono destinate le risorse di cui al comma 1, tenendo conto degli aspetti correlati alla sicurezza cibernetica e nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Con i predetti decreti, le risorse di cui al comma 1 possono essere trasferite, in tutto o in parte, anche alle pubbliche amministrazioni e ai soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per la realizzazione di progetti di trasformazione digitale coerenti con le finalità di cui al comma 1»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, concernente «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 e successive modificazioni, recante la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e successive modificazioni, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, registrato dalla Corte dei conti in data 29 luglio 2019 al n. 1580, che istituisce il «Dipartimento per la trasformazione digitale» quale struttura di supporto del Presidente del Consiglio dei ministri per la promozione e il coordinamento delle azioni di Governo finalizzate alla definizione di una strategia unitaria in materia di trasformazione digitale e di modernizzazione del Paese, assicurando il coordinamento e l'esecuzione dei programmi di trasformazione digitale;


Visto il decreto del Segretario generale del 24 luglio 2019, registrato alla Corte dei conti in data 8 agosto 2019 al n. 1659, con cui si è provveduto a disciplinare l'organizzazione interna del Dipartimento per la trasformazione digitale, come successivamente modificato dal decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione 3 settembre 2020, registrato dalla Corte dei conti in data 21 settembre 2020 al n. 2159;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2021, che ha istituito, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge del 29 luglio 2021 n. 108, nell'ambito del Dipartimento per la trasformazione digitale, un'unità di missione di livello generale dedicata alle attività di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito «PNRR»);

Visto il decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 24 settembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 219 del 7 dicembre 2021, con cui sono disciplinate le funzioni e l'organizzazione dell'Unità di missione costituita nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2021, n. 101, e dell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2021;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 2022, con cui il sen. Alessio Butti è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, registrato dalla Corte dei conti in data 29 novembre 2022 al n. 3010, con cui al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, sen. Alessio Butti, è stata conferita la delega di funzioni in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale, e, in parti-



colare, l'art. 2, comma 2, ai sensi del quale, per l'esercizio delle proprie funzioni, il Sottosegretario si avvale del Dipartimento per la trasformazione digitale;

Considerato che con la legge n. 178 del 2020, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, relativamente al «Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione», istituito dall'art. 239, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, è stata prevista la stabilizzazione della relativa dotazione finanziaria, attraverso lo stanziamento a regime di una somma pari a 50 milioni di euro a partire dall'anno 2021;

Considerato che con la legge n. 234 del 2021, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e il bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, si è provveduto, per quanto in questa sede d'interesse, all'incremento della dotazione finanziaria del Fondo in argomento per un importo di 20 milioni di euro per l'anno 2024;

Considerato che con la legge n. 213 del 30 dicembre 2023 recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026, per quanto in questa sede d'interesse, la dotazione finanziaria del Fondo in argomento è stata ridotta di 1 milione di euro, attestandosi nello stanziamento di competenza dell'anno 2024 per 69 milioni di euro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 dicembre 2023, recante l'approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2024 e per il triennio 2024-2026, pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del decreto del citato Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 e successive modificazioni, nel Supplemento ordinario n. 6 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 2024;

Considerato che nel soprarichiamato bilancio di previsione autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito della Missione 32 «Servizi istituzionali e generali delle pubbliche amministrazioni» e del Programma 32.4 «Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni» è assegnato in conto competenza per l'anno 2024 al «Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione», l'importo di 69 milioni di euro;

Visto il decreto ministeriale 14 maggio 2024 di riparto delle risorse finanziarie assegnate in competenza al predetto «Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione» per l'anno 2024, (Visto Reg. UBRRAC n. 1982 del 17 maggio 2024 e visto Corte dei conti n. 1755 del 18 giugno 2024), per un importo di euro 65.511.216,00 al netto della riduzione per la compartecipazione alla spesa pubblica per un importo pari ad euro 3.488.784,00, sul piano gestionale n. 01 del Capitolo di spesa n. 920, denominato «Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione», iscritto nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri al CdR n. 12 «Innovazione tecnologica e trasformazione digitale»;

Considerato che, con nota UBRRAC, prot. 28602, del 24 settembre 2024 è stata trasmessa al Dipartimento la

variazione di bilancio n. 419/bil del 23 settembre 2024, in ambito di competenza e cassa, concernente l'appostamento sul Capitolo di spesa n. 920 «Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione» dell'importo di euro 136.875,00 in virtù dell'art. 18-bis, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, inerente alla riassegnazione al «Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione» di quota parte pari al 50% dei proventi delle sanzioni irrogate dall'AgID;

Considerato che, con nota UBRRAC, prot. 28792, del 26 settembre 2024 è stata comunicato che l'importo a carico del Capitolo di spesa n. 920 «Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione», relativo alla riduzione dello stanziamento per la compartecipazione alla spesa pubblica, è stato ridotto ad euro 2.428.074,00 e che di conseguenza vi è un aumento pari ad euro 1.060.710,00 delle risorse disponibili sul medesimo capitolo;

Ravvisata, pertanto, la necessità di procedere, in attuazione di quanto previsto dall'art. 239, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, all'adozione di un ulteriore decreto di riparto per le risorse finanziarie aggiuntive presenti sul predetto Capitolo di spesa n. 920, piano gestionale 01 a seguito dei richiamati provvedimenti, per un importo di euro 1.197.585,00;

Decreta:


Art. 1.

Riparto risorse aggiuntive anno 2024

1. Le risorse aggiuntive del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, stanziati sul Capitolo di spesa n. 920, piano gestionale 01, riferite all'assegnazione di competenza per l'anno 2024, pari all'importo di euro 1.197.585,00 sono ripartite per l'intero importo sulla:

Linea «A» decreto ministeriale 14 maggio 2024

«... per interventi, acquisti di beni e servizi, misure di sostegno e progetti finalizzati a favorire: l'attuazione dell'agenda digitale italiana ed europea, la digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni, anche attraverso lo sviluppo e la diffusione delle piattaforme digitali nazionali, nonché la valorizzazione, la qualità e la fruibilità del patrimonio informativo pubblico, anche mediante lo sviluppo, il potenziamento e la piena interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati del settore pubblico; l'innovazione tecnologica del Paese, la digitalizzazione delle imprese, lo sviluppo di reti di connettività ultra veloce fisse e mobili, anche in attuazione della Strategia italiana per la banda ultra-larga, lo sviluppo delle tecnologie emergenti, con particolare attenzione all'intelligenza artificiale, anche in attuazione della Strategia italiana per l'intelligenza artificiale, nonché lo sviluppo e la diffusione dei servizi e delle tecnologie digitali tra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, inclusa la diffusione delle competenze, dell'educazione e della cultura digitale; la partecipazione italiana a progetti e iniziative promosse da organismi di cooperazione a livello europeo e internazionale nonché da organizzazioni internazionali e da fora multilaterali per la definizione di politiche sul digitale».



Art. 2.

Disposizioni finali

1. Gli ambiti di intervento previsti all'art. 1, lettera A, sono realizzati dal Dipartimento per la trasformazione digitale attraverso la stipula di convenzioni o accordi con amministrazioni pubbliche, con enti pubblici o con società o consorzi a partecipazione pubblica ovvero con interventi diretti, anche a favore delle imprese, da parte del Dipartimento medesimo mediante l'espletamento di procedure di evidenza pubblica nel rispetto della normativa applicabile sugli aiuti di Stato.

2. Gli interventi a cui sono destinate le risorse oggetto di riparto con il presente decreto sono realizzati tenen-

do conto degli aspetti correlati alla sicurezza cibernetica e nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 2024

Il Sottosegretario di Stato: BUTTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 2024

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 3072

24A06666

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 11 dicembre 2024.

Estensione delle procedure telematiche di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, alle procure presso la Corte dei conti per le richieste di formalità connesse alle azioni a tutela delle ragioni del credito erariale.

IL DIRETTORE

DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

DI CONCERTO CON

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, che ha approvato il testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale ed in particolare l'art. 1, comma 2, il quale prevede che non sono soggette all'imposta le formalità eseguite nell'interesse dello Stato;

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, in particolare gli articoli 3-bis, 3-ter e 3-sexies riguardanti l'utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti in materia di registrazione degli atti relativi a diritti sugli immobili, di trascrizione, di iscrizione, di annotazione e di voltura;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 64, concernente ulteriori funzioni dell'Agenzia delle entrate;

Visto il decreto 13 dicembre 2000, emanato dal direttore generale del Dipartimento delle entrate e dal direttore generale del Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze, di concerto con il direttore generale del Dipartimento degli affari civili e delle libere professioni del Ministero della giustizia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2000, concernente l'utilizzazione delle procedure telematiche per gli adempimenti in materia di atti immobiliari e l'approvazione del modello unico informatico e delle modalità tecniche necessarie per la trasmissione dei dati;

Visto il decreto 12 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 297 del 22 dicembre 2001, emanato dal direttore dell'Agenzia del territorio e dal direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, concernente l'attivazione della trasmissione per via telematica del modello unico informatico per la registrazione, trascrizione e voltura degli atti relativi a diritti sugli immobili;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il codice dell'amministrazione digitale;

Visto l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, il quale prevede che, con provvedimento interdirigenziale dei direttori dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia del territorio, di concerto con il Ministero della giustizia, sono stabiliti i termini e le modalità della progressiva estensione delle procedure telematiche di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, a tutti i soggetti, nonché a tutti gli atti, incluse la registrazione di atti e denunce, la pre-

